SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 147

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 ottobre al 7 novembre 1991)

INDICE

BOLDRINI ed altri: per un intervento presso il Governo turco e a livello comunitario per il rispetto dei diritti del popolo curdo (4-05840) (risp. VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 5391

GAMBINO: sulla grave situazione igienico-sanitaria in contrada Plaia Fondachello del comune di Licata (Agrigento) (4-05805) (risp. CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 5392

GIUGNI ed altri: sull'attuazione della legge n. 146 del 1990 (4-07004) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 5393

POLLICE: per la revoca degli accordi stipulati tra il CNR e il Ministro per interventi straordinari nel Mezzogiorno in relazione alla mancata attuazione dell'intesa, con particolare riferimento all'assunzione di personale (4-05996) (*) (risp. RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 5394

SPETIČ: sulla ventilata modifica delle circoscrizioni, ai danni della minoranza slovena, del comune di Trieste (4-05891) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali*) 5398

TRIPODI: sull'esclusione del dottor Giorgio Chiantella dall'elenco degli amministratori straordinari delle USL (4-06855) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 5399

(*) Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 143 del 3 ottobre 1991.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

BOLDRINI, BOFFA, PIERALLI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che, su informazioni documentate dalla comunità curda in Europa, ci giungono notizie inquietanti circa la prosecuzione da parte del Governo della Turchia, stato membro della NATO, della politica di dura repressione del popolo curdo residente nelle regioni orientali e delle comunità curde trasferite forzosamente nelle regioni occidentali di questo paese. Tale politica è resa più aspra dalle limitazioni dei diritti dell'uomo particolarmente acutizzate dall'inizio del mese di agosto del 1990;

che, a partire da questo periodo, sono stati evacuati e parzialmente distrutti i seguenti villaggi: Zengesor, Kusur Hedik, Menge, Saberdiyan, Medresa, Saxure, Dibekin. A Lice, nel dicembre 1990, manifestanti per il rispetto dei diritti umani sono stati malmenati, feriti; due sono stati uccisi. Gli abitanti delle cittadine di Panav, Dahblo, Kaniya, Feyzo, Quna-Xecikan sono stati deportati. Azioni di rastrellamento e la dichiarazione di coprifuoco sono state realizzate in molti centri e zone delle regioni del Kurdistan turco,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo italiano non intenda assumere peculiari iniziative verso il Governo turco e la Comunità europea per assicurare il rispetto dei fondamentali diritti del popolo curdo e per il riconoscimento delle sue richieste.

(4-05840)

(24 gennaio 1991)

RISPOSTA. – Il Governo italiano e quelli dei *partner* comunitari, sensibili all'interessamento del Parlamento europeo e delle altre istanze dell'Europa occidentale, seguono con particolare attenzione la situazione della popolazione curda in tutti i paesi in cui essa costituisce un'importante minoranza etnica e dunque anche in Turchia, dove la collettività curda è stimata in alcuni milioni di abitanti.

Le autorità di Ankara tendono a considerare la questione curda come una minaccia alla sicurezza dello Stato, avvalorando tale posizione con le stime riguardanti le perdite di vite umane provocate dalla guerriglia curda che, a partire dal 1984, avrebbero superato le 1.500 unità. In otto province e tre distretti orientali e sud-orientali turchi vige lo stato di emergenza e nei mesi scorsi il Governo turco, per scoraggiare la recrudescenza dell'ostilità della guerriglia, aveva adottato nuove e più restrittive misure di sicurezza nella regione. Le zone abitate da curdi, che si trovano lungo il confine turco-iracheno, hanno certamente subìto le conseguenze derivanti dalla tensione nata dal conflitto del Golfo. Ancor più difficile è quindi diventata la verifica dell'attendibilità delle notizie riguardanti le presunte misure coercitive o di repressione nei confronti della popolazione locale.

Nonostante ciò, i Dodici e l'Italia hanno continuato a confermare il loro impegno a favore delle popolazioni curde, sia per quanto riguarda le loro condizioni di vita, sia in relazione al rispetto dei loro diritti. In proposito il Governo italiano ed i Dodici si attendono che la Turchia onori tutte le obbligazioni che derivano dalla sua adesione libera e volontaria a quegli strumenti internazionali destinati a garantire il rispetto dei diritti umani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
VITALONE

(24 ottobre 1991)

GAMBINO. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che i cittadini abitanti in contrada Plaia Fondachello del comune di Licata (Agrigento) con lettera del 19 settembre 1990 hanno richiesto gli interventi del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile per fare fronte alla grave condizione igienico-sanitaria nella quale sono costretti a vivere per l'assenza di qualsiasi progetto e di interventi degli organi competenti locali;

che, dopo la risposta che ciò non sarebbe rientrato nelle proprie dirette competenze, inviata dal Ministro, ed alla individuazione e responsabilizzazione, operata dallo stesso, del sindaco del comune di Licata, dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, del presidente del governo regionale e del prefetto della provincia di Agrigento quale destinatario del coordinamento «azioni-protezione civile» e garante nell'accertamento delle idonee adozioni dei provvedimenti necessari alla eliminazione delle condizioni denunciate, attualmente non è stato dato inizio nè ad alcun provvedimento nè ad alcuna opera,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia il giudizio del Ministro rispetto alle gravi e continuate inadempienze proprie degli amministratori regionali e comunali e se non ritenga, considerata per accertata tale indisponibilità, di intervenire direttamente per assicurare una risposta immediata e certa.

(4-05805)

(16 gennaio 1991)

RISPOSTA. - Con nota datata 6 ottobre 1990 ed a seguito di un *telex* inviato dal comune di Licata anche a questo Ufficio, la prefettura di Agrigento segnalava a questo Dipartimento la situazione di degrado ambientale in cui versavano alcuni quartieri del comune di Licata, situazione dovuta essenzialmente alla mancanza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, prime fra tutte le reti idriche e fognanti.

Attesa la grave situazione rappresentata dal comune, con *telex* del 10 ottobre questo Dipartimento provvedeva ad allertare i competenti organi affinchè fossero poste in essere le opportune misure per il risanamento delle zone interessate.

Nell'interrogazione cui si risponde si chiede quale effetto abbia provocato il telegramma di sollecito, e, nel contempo, viene sollecitato l'intervento diretto di questo Dipartimento, al fine di assicurare una risposta immediata e certa ai problemi della popolazione.

Al riguardo occorre purtroppo ribadire che l'attuale normativa non consente alcuna iniziativa da parte di questo Dipartimento nella indicata direzione.

L'intervento di questo Dipartimento, invero, è legittimato esclusivamente nei casi di eventi eccezionali non fronteggiabili con le ordinarie procedure e competenze, mentre il rapporto fra gli organi periferici di protezione civile e l'autorità centrale di protezione civile, allo stato, è privo di specifica regolamentazione.

Tale problematica è destinata ad essere risolta allorchè sarà definitivamente approvato il disegno di legge istitutivo del servizio nazionale di protezione civile, approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, che mira, fra l'altro, ad organizzare una struttura di protezione civile sul territorio capace non solo di individuare i problemi ma anche di portarli a soluzione.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile
CAPRIA

(30 ottobre 1991)

GIUGNI, ANGELONI, FLORINO, ANTONIAZZI, SARTORI, VECCHI, IANNONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere per quale ragione, a un anno dalla nomina della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge n. 146 del 1990, non siano ancora stati messi a disposizione della stessa adeguati mezzi di dotazione e di personale al fine di consentire l'adempimento dei compiti ad essa affidati e che la Commissione risulta avere svolto con rilevante impegno.

Si rileva tra l'altro che risultano non utilizzati neanche i fondi finanziari disponibili, pur contenuti nella modesta cifra di 2 miliardi e 300 milioni per l'anno.

(4-07004)

(16 ottobre 1991)

RISPOSTA. - Le spese per il funzionamento della commissione di garanzia dell'attuazione delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati sono state poste a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'uopo sono stati stanziati 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

Con decreto del Ministro del tesoro, in data 1° ottobre 1990 è stato quindi istituito il capitolo 1161 con la dotazione disposta dalla legge sia in termini di competenza che di cassa.

Nel mese di novembre del 1990 il segretario generale della Presidenza del Consiglio, superando le non poche difficoltà derivanti dalla indisponibilità di locali utilizzabili allo scopo e dalla nota carenza di immobili, ha fornito alla commissione una sede idonea in via dei Villini, dotata di tutte le attrezzature necessarie.

Nel contempo è stato messo a disposizione della stessa un primo contingente di personale e sono state avanzate alle amministrazioni di

appartenenza le richieste di comando di altro personale proposto dal comitato. Trattasi infatti di nuove esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale già utilizzato in altri settori. Non appena perfezionate le procedure avviate, le nuove unità saranno assegnate alla commissione.

Peraltro, la legge, mentre ha attribuito alla commissione piena autonomia funzionale, nulla ha disposto per la gestione dei fondi stanziati. La mancanza di apposite disposizioni in proposito ha inizialmente dato luogo ad incertezze interpretative che, dopo attente valutazioni, sono state risolte con un'intesa di massima con il Ministero del tesoro e con gli uffici di controllo.

Si è ritenuto cioè che l'autodeterminazione della commissione sia limitata alle sole modalità del proprio funzionamento; mentre per la utilizzazione dei fondi disponibili essa può avanzare proposte ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri o del segretario generale.

A seguito delle indicazioni della commissione e dell'avviso favorevole espresso al riguardo dai Presidenti delle due Camere, è stato determinato, di concerto con il Tesoro, il compenso annuo lordo spettante a ciascun componente. La spesa relativa ammonta complessivamente a 432 milioni circa per l'anno 1990 e a 945 milioni per l'anno 1991.

Per quanto riguarda la utilizzazione dei fondi disponibili, a tutt'oggi risultano impegnate, per l'anno 1990, lire 552.528.255 di cui lire 431.854.830 per compensi ai componenti e lire 90.673.425 per compensi a consulenti e per missioni. Per l'anno 1991 gli impegni assunti ammontano a lire 963.250.060 di cui lire 945.000.000 per compensi ai componenti ed il resto per il pagamento di missioni e per la fornitura di servizi.

Su proposta della commissione si sta ora provvedendo all'affidamento di ulteriori incarichi di collaborazione e di consulenza.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(31 ottobre 1991)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che il CIPE con deliberazione del 30 marzo 1988 ha approvato l'intesa di programma tra il CNR ed il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

che il consiglio di presidenza del CNR soltanto in data 14 dicembre 1989 ha approvato l'istituzione di ben 36 istituti e centri di ricerca, l'assunzione di 72 persone per 8 aree e poli di ricerca, lo stanziamento di 13.360 milioni per 36 organi, l'assunzione di 38 persone per gli organi già esistenti nel Mezzogiorno, l'assunzione di 797 persone per gli organi da istituire;

che, quantomeno alla data del 31 dicembre 1990, non risultava l'istituzione, mediante decreto del presidente del CNR, di nessuno dei

36 organi con l'emanazione dello statuto, la nomina del direttore e del consiglio scientifico, la designazione della sede;

che l'intesa di programma avrebbe dovuto essere completata entro il decorso anno,

l'interrogante chiede di sapere:

se, quando ed in quale entità siano state assunte le 72 persone previste per le aree ed i poli di ricerca ancora non istituiti con atto formale, stante l'inesistenza delle strutture fisiche per raggruppare in un'unica sede più organi di ricerca;

se, quando ed in quale entità siano state assunte le 438 persone destinate al potenziamento degli organi già esistenti;

se, quando ed in quale entità siano state assunte le 797 persone destinate ai 36 organi *in fieri*;

se corrisponda a verità che parte del contingente di cui al precedente punto è stata assunta con contratto quinquennale e destinata, in assenza degli organi anzidetti, a prestare servizio presso strutture universitarie con indebita distrazione di risorse pubbliche;

quanti borsisti siano stati assunti nel triennio 1988-1990 nell'ambito dell'intesa di cui in premessa e le loro sedi di servizio;

se il Governo, visto il pressochè completo fallimento dell'intesa, addebitabile alla primaria esigenza del presidente del CNR di soddisfare esigenze poliedriche, ma estranee ai fini istituzionali dell'ente, non voglia disporre la revoca degli accordi stipulati e lungamente inattuati. Invero, il CNR ha costituito 36 organi senza revisionare 270 istituti e centri esistenti che già forniscono rilevanti problemi di controllo contabile.

(4-05996)

(27 febbraio 1991)

RISPOSTA. - Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, giusta delega protocollo n. 622/S - I/178 dell'8 marzo 1991 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento rapporti con il Parlamento, ed in relazione alle notizie fornite dalle competenti sedi, si rappresenta quanto segue.

a) Il consiglio di presidenza del CNR del 14 dicembre 1989 ha deliberato la sola istituzione di 36 organi previsti dall'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; con la ulteriore deliberazione del 16 gennaio 1991 (e successive modificazioni) sono stati definiti la dotazione organica per i nuovi istituti (793 unità di personale), il potenziamento di quelli già esistenti (442 unità di personale) e la dotazione organica delle aree di ricerca (72 unità di personale) per un totale di 1307 unità, come previsto dall'intesa di programma, ed è stata definita la dotazione finanziaria annua di ciascuno dei nuovi organi, somma che, complessivamente, ammonta a lire 13.360 milioni.

b) Le deliberazioni del consiglio di presidenza hanno avuto bisogno dell'assenso del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Ciò è avvenuto nell'aggiornamento dell'intesa di programma sottoscritto in data 26 luglio 1990. Solo dopo tale data le delibere sono state inviate a questo Ministero, quale vigilante, che, di recente, ha comunicato all'ente la propria approvazione; rimane ancora da acquisire l'approvazio-

ne, per quanto di competenza, del Ministero del tesoro, dopo di che si potrà procedere alla emanazione dei decreti costitutivi.

Anche in assenza dell'approvazione formale, tuttavia, il CNR ha proceduto alla nomina di un responsabile del progetto di avvio di ciascun organo di ricerca, ed in attesa della complessa realizzazione delle previste sedi delle aree di ricerca ha provveduto a trovare le necessarie sedi provvisorie.

c) Circa l'affermazione secondo la quale l'intesa di programma avrebbe dovuto essere completata entro il decorso anno, si precisa che l'aggiornamento dell'intesa prevede attività sino a tutto il 1992.

Per quanto concerne, poi, le specifiche richieste dell'onorevole interrogante va fatto notare che, non essendo ancora terminato, come già detto, nè l'*iter* di approvazione dell'incremento dell'organico dell'ente, nè quello per l'approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria, nessuna unità di personale è stata assunta. Non è da sottacere peraltro che le previste future assunzioni di ricercatori dovranno avvenire sulla base di una attenta selezione concorsuale del personale da immettere in ruolo.

Il CNR, tuttavia, sempre al fine di consentire un avvio rapido del programma Mezzogiorno, e quindi una prima concretizzazione dello stesso, oltre a nominare i responsabili del progetto di avvio di ciascun organo di ricerca (si veda il precedente punto *b*)) ha ritenuto utile, a tale scopo, avvalersi della tipologia dei contratti a tempo determinato *ex* articolo 36 della legge n. 70 del 1975. Pertanto, sono state assunte 64 unità di personale *ex* articolo 36 per i costituendi istituti, le quali sono state inserite con uno specifico programma scientifico, nell'ambito delle linee di ricerca proprie di ciascun costituendo organo.

Le stesse unità di personale sono state provvisoriamente allocate presso sedi temporanee in attesa della graduale costituzione degli organi; nessun borsista è stato «assunto»; tuttavia, sono state attribuite, nel triennio 1988-90, 1151 borse di studio come dall'allegato prospetto (si veda l'allegato).

Circa l'affermazione che l'intesa di programma è «pressochè completamente fallita» si riportano qui di seguito, ad ulteriore chiarimento, le iniziative avviate dal CNR relativamente ai progetti-obiettivo previsti ed il cui finanziamento ha gravato interamente ed esclusivamente sulla quota a carico del CNR:

1) progetti strategici: il CNR ha promosso, coordinato e finanziato l'attività di 163 unità operative composte da più di 1500 tra ricercatori e tecnici appartenenti a strutture interne ed esterne all'ente, sia pubbliche che private; il finanziamento interamente erogato è stato di 15,8 miliardi (l'intera quota prevista dall'intesa a carico del CNR). Sin dal mese di ottobre dello scorso anno sono stati trasmessi al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno i progetti operativi e la documentazione tecnica per acquisire fondi per le attività del 1991 e del 1992 per complessivi 59 miliardi;

2) edilizia: il CNR ha affidato ad una società pubblica del gruppo IRI (segnalata dall'IRI stesso) la progettazione delle aree di ricerca di Bari, Catania e Sassari e si appresta ad avviare analoghe procedure per l'area di Lecce e per alcuni interventi a Palermo, Noto, Chieti, eccetera. Nel frattempo il CNR ha investito sulla quota a proprio carico prevista

dall'intesa una somma di circa 30 miliardi per lavori di ristrutturazione di alcune sedi di organi già esistenti nel Mezzogiorno e per acquisire in locazione, con opzione di acquisto, le sedi per alcuni istituti con particolari esigenze tecniche o di particolare rilevanza e la sede dove concentrare tutti gli istituti a tecnologie leggere di Napoli;

3) attività di ricerca: il CNR, oltre ad impegnare l'intera quota di 4,3 miliardi prevista a proprio carico dall'intesa, ha erogato una somma aggiuntiva di 9,75 miliardi quale anticipazione della quota a carico del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su autorizzazione del Ministro per il Mezzogiorno;

4) strumentazione: come per le attività di ricerca, il CNR non solo ha erogato l'intera quota di 19,8 miliardi a proprio carico, ma ha anticipato, su autorizzazione del Ministro per il Mezzogiorno, la somma di 11,96 miliardi sulla quota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Se si tiene, infine, conto che sulla voce borse di studio il CNR ha già impegnato la somma di circa 50 miliardi sui 75 disponibili e che sulla voce personale tra assunzioni, al fine di coprire le vacanze organiche degli organi di ricerca già esistenti, contratti *ex* articolo 36 della legge n. 70 del 1975 e contributi per dottorati di ricerca è stata impegnata la somma di 44,1 miliardi, si può concludere che il CNR, con somma di circa 180 miliardi, ha utilizzato l'81 per cento della quota a proprio carico prevista dall'intesa.

A fronte di tale impegno dell'ente, si prevede che i primi fondi della quota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verranno resi disponibili in questo periodo, dopo la sottoscrizione delle necessarie convenzioni con l'Agenzia del Mezzogiorno.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

(26 ottobre 1991)

ALLEGATO

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE «BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI RESIDENTI NEL MEZZOGIORNO» DI CUI ALLA LEGGE 1° AGOSTO 1988, N. 326 - SITUAZIONE AL 15 DICEMBRE 1990

(*Totali per tipo di bando*)

	BORSE			VINCITORI		CANDIDATI		
	Band.	Ass.	Dis.	Masc.	Femm.	Masc.	Femm.	Tot.
Laureati ..	1.118	925	192	501	425	1.360	1.573	2933
Diplomati .	265	225	40	146	79	573	355	928
TOTALE...	1.383	1.151	232	647	504	1.933	1.928	3.861

LEGENDA. Band = Borse bandite; Ass = Borse assegnate, Dis. = Borse disponibili

SPETIČ. – *Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere se siano a conoscenza del fatto che il comune di Trieste intende dimezzare le proprie circoscrizioni (attualmente dodici) modificandone i confini e procedendo ad accorpamenti di quartieri cittadini e periferici, alterandone gli equilibri etnici, in flagrante contrasto con gli impegni presi dallo Stato italiano nel *Memorandum* di Londra del 1954, recepito dall'accordo italo-jugoslavo di Osimo e previsto attualmente dal disegno di legge del Governo (atto Senato n. 2073) in materia di tutela della minoranza slovena all'esame della competente Commissione al Senato.

Si chiede pertanto ai Ministri in indirizzo se non intendano richiamare il comune di Trieste al rispetto degli obblighi citati e, comunque, alla necessità di ricercare – anche in questo frangente – il consenso della comunità interessata.

(4-05891)

(7 febbraio 1991)

RISPOSTA. – Dalle informazioni pervenute dal Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia e dal Ministero degli affari esteri, in merito ad un nuovo assetto territoriale del comune di Trieste, si è appreso che sulla proposta di riduzione delle attuali circoscrizioni amministrative, predisposta dall'assessorato al decentramento del comune, la commissione speciale per il decentramento, riunitasi alla presenza degli assessori comunali e dei presidenti delle 12 circoscrizioni, ha espresso parere favorevole all'ipotesi di ridurre a 6 le attuali circoscrizioni. In data 7 giugno 1991 la proposta stessa è stata esaminata dalla giunta che si è riservata di decidere in merito dopo l'approvazione dello statuto comunale poichè un eventuale progetto formale dovrebbe essere discusso previamente nell'ambito di tutte le circoscrizioni, anche al fine di evitare l'alterazione degli equilibri etnici paventati nell'interrogazione.

Per quanto riguarda i riflessi internazionali richiamati nell'interrogazione si osserva che l'articolo 8 del Trattato di Osimo del 1975 prevede, oltre al mantenimento delle misure interne già adottate in applicazione dello statuto speciale annesso al Memorandum d'intesa italo-jugoslavo del 1954, che ogni parte contraente assicuri, nel quadro del suo diritto interno, il mantenimento del livello di protezione dei membri delle rispettive minoranze, previsto dal suddetto statuto speciale.

Una violazione del Trattato di Osimo potrebbe, peraltro, aversi soltanto qualora fossero apportati mutamenti alle circoscrizioni delle unità amministrative fondamentali.

Le circoscrizioni comunali sono istituzioni di decentramento amministrativo istituite recentemente e non esistevano ai tempi in cui era vigente lo statuto speciale allegato al Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954.

Non sembra pertanto che la proposta avanzata dalla commissione speciale per il decentramento del comune di Trieste costituisca una violazione del paragrafo 7 del sopracitato statuto speciale, ai termini del

quale «nessun mutamento dovrebbe essere apportato alle circoscrizioni delle unità amministrative fondamentali, nelle zone che si trovano rispettivamente sotto l'amministrazione civile dell'Italia e della Jugoslavia, con l'intento di arrecare pregiudizio alla composizione etnica delle unità stesse».

Va peraltro ricordato un precedente in materia di modifica di circoscrizioni comunali nella ex zona B, e cioè la fusione dei comuni di Buie, Umago e Cittanova in un unico comune (il comune di Buie).

Il Ministro senza portafoglio
per le riforme istituzionali e gli affari regionali
MARTINAZZOLI

(30 ottobre 1991)

TRIPODI. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali.* – Premesso:

che il dottor Giorgio Chiantella, attuale segretario generale del consiglio regionale, pur avendo avanzato nei termini alla regione Calabria l'istanza per essere iscritto nell'elenco degli amministratori straordinari, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 111 del 4 aprile 1991, non ha ottenuto quanto richiesto in quanto «non ammesso per mancata documentazione dei requisiti voluti dalla legge»;

l'interessato all'istanza ha allegato:

a) copia autenticata delle lauree da lui conseguite (giurisprudenza e scienze politiche);

b) certificato di servizio dal quale risulta che è dirigente regionale dal 1972 e coordinatore del consiglio regionale (funzione che si concretizza nel coordinare i dirigenti del consiglio dal 1982);

c) *curriculum vitae* dal quale, tra l'altro, risulta che ha assicurato le funzioni di commissario straordinario preso gli ospedali di Taurianova, Polistena, Locri e la stessa USL 31 di Reggio Calabria,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non ritengano opportuno accertare se l'esclusione del dottor Chiantella dall'elenco degli amministratori straordinari non si inquadri invece nelle gravissime vicende di scandalosa lottizzazione che hanno caratterizzato la nomina dei cosiddetti *manager* nelle 31 USL della Calabria dove in una logica spartitoria erano stati nominati persino persone che avevano conti aperti con la giustizia.

(4-06855)

(12 settembre 1991)

RISPOSTA. – Dagli elementi di valutazione assunti per il tramite del Commissario del Governo territorialmente interessato è emerso, per quanto riguarda il caso prospettato nell'atto parlamentare cui si risponde, che il dottor Giorgio Chiantella – in essa citato – ancorchè dirigente della regione Calabria risulta motivatamente non incluso negli elenchi dei potenziali «amministratori straordinari» delle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 aprile 1991, n. 111, perchè non aveva presentato, come prescritto, una documentazione attestante che l'esercizio della sua indubbiamente qualificata attività

direzionale era avvenuto in «strutture di amministrazione attiva» ovvero in strutture aventi compiti di studio, ricerca od ispettivi.

In tal senso, premesso che la funzione di «commissario straordinario», svolte da detto funzionario in più occasioni ed espressamente richiamate nell'interrogazione, in base alle indicazioni fornite in materia da questo Ministero con lettera circolare n. CSN/SE62/897/8 aprile 1991 devono qualificarsi come «attività di gestione» anzichè «di direzione» e non sono, quindi, valutabili ai fini in esame, risulta agevole comprendere le ragioni che hanno impedito, in questo come in altri casi similari, l'inserimento negli elenchi summenzionati.

Parrebbe, perciò, palese che l'esclusione lamentata, per esser legata a valutazioni «vincolate» d'ordine strettamente giuridico, risulti con certezza estranea a qualsiasi presunta vicenda di cosiddetta «lottizzazione politica», che, del resto, sarebbe stata difficilmente praticabile in una fase, quali erano quelle di «predisposizione degli elenchi», strettamente «vincolata» a criteri di legge predeterminati ed a precise istruzioni applicative.

Diversamente si è manifestata, invece, la ben più complessa problematica, pure affrontata nell'interrogazione, della possibile iscrizione in detti elenchi di soggetti con «carichi penali pendenti».

Bisogna, infatti, considerare, a questo proposito, che, a norma della citata legge n. 111 del 1991 e del relativo «bando» applicativo a questo fine pubblicato in Calabria, la commissione di esperti appositamente nominata *ex* articolo 1, comma 7, della stessa legge n. 111 del 1991, non avendo nè la possibilità nè il tempo di compiere altri specifici accertamenti in materia, si è trovata nella condizione obbligata di far affidamento sulle sole dichiarazioni degli «aspiranti» alla nomina in merito all'inesistenza di elementi «ostativi» agli effetti di legge.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(23 ottobre 1991)